

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Normativa di riferimento, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i., D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i., Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, DPR 03/11/2000 n. 396, L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i., L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., D.M. Interno del 01/07/2002, DPR 15/07/2003 n. 254, L.R. 4 luglio 2007, n. 24, come modificata dalla L.R. 11 marzo 2008 n. 4, Regolamento Regionale 11 Marzo 2008 n. 1.
2. Oggetto del regolamento è la disciplina delle funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati e di ogni altra attività connessa con la morte delle persone e la custodia delle salme, non specificamente attribuita ad altri enti od organi.
3. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune

Articolo 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e disposizioni attuative.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti nelle forme di gestione consentite dall'Ordinamento degli Enti Locali, osservato il disposto dell'art. 6 bis della L.R. 24/07.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose, all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti, a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto negli artt. 2043 e ss. del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Coordinatore Sanitario della Azienda U.S.L.;
 - b) i trasporti in ambito comunale di persone defunte e se esistente di famiglia/aventi titolo "indigenti";
 - c) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri comunali ovvero in cinerario comune;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la fornitura del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo art. 11, (qualificati "indigenti" come previsto dalla legge), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - f) l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione comunale.
3. Tutti gli altri servizi/operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono determinate, dalla Giunta comunale, in particolare, sono a pagamento i servizi di cremazione, inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, estumulazione ordinaria, estumulazione straordinaria su richiesta dai familiari.
4. L'individuazione dei servizi gratuiti o a pagamento indicati dal presente regolamento, può essere modificata solo dal Consiglio Comunale. Le tariffe sono determinate sulla base del costo complessivo, del tempo e complessità dei servizi e dei costi di investimento delle opere cimiteriali. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio.
5. La revisione tariffaria generale, in conformità con quanto disposto dalla presente normativa, dovrà essere predisposta e sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento, vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
5. In assenza di elementi che facciano intendere in modo in equivoco la volontà del defunto, vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a) il coniuge,
 - b) i figli,
 - c) i genitori,
 - d) altri parenti in ordine di prossimità, come individuati ai sensi degli artt. 74 ss del codice civile.
 - e) altri componenti del nucleo familiare
6. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado si avrà riguardo alla volontà espressa dalla maggioranza assoluta di essi.
6. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, per assenza di coniuge e parenti o per inapplicabilità del criterio di maggioranza di cui sopra, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio addetto alle pratiche cimiteriali sono tenuti a disposizione del pubblico:
 - il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente a cura del responsabile del servizio, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
 - planimetria dei Cimiteri in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10/9/1990, n. 285);
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso/i principali:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 6 - Semplificazione delle procedure

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari di gestioni e/o servizi cimiteriali.

Articolo 7 - Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie (artt. 11 – 15 e 64 DPR 285/90)

1. Il mantenimento in osservazione e le funzioni obitoriali da espletarsi nelle fattispecie e con le modalità di cui agli artt. 12 e ss. del DPR 285/1990 sono svolte, in assenza di appositi locali nei cimiteri, presso l'ospedale civile ovvero presso altra congrua ubicazione su conforme parere del Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL o suo delegato.
2. Ogni cimitero deve essere dotato di Cappella cimiteriale, con funzione di camera mortuaria a norma dell'art. 64 del DPR 289/1990 per consentire lo svolgimento dell'esequie nel caso sia richiesto, o nei casi di avversità meteorologica (pioggia, ecc.)..
3. L'eventuale necessità di sosta del feretro può aversi
 - quando si prolungano i tempi di pompa funebre e/o seppellimento,
 - a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura dei cimiteri e quindi delle attività lavorative connesse,
 - quando non è possibile procedere alla sepoltura per avversità meteorologiche gravi,

Articolo 8 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della l'Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9 - Tipologie di feretri

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 – Operazioni cimiteriali inerenti il trattamento dei resti mortali

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto:
 - a) La procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
 - b) Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile:
 - l'uso dell'originario feretro, ove possessa ancora tali caratteristiche;
 - l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.

- c) È necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
- d) Solo nel caso il Responsabile dei Servizi cimiteriali comunali o suo delegato, come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le estumulazioni (redatta con parere dell'Azienda U.S.L.), abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.

Articolo 11 - Fornitura dei feretri

1. Le casse ed i cofani mortuari destinati alla inumazione e alla tumulazione, come pure cassette in zinco per resti ossei, casse per resti mortali, urne cinerarie, possono essere forniti sia da Imprese di Onoranze Funebri private sia dal Comune ovvero dal Gestore di parte o dell'intera attività cimiteriale.
3. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per l'inumazione e la cremazione, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, "indigenti" o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dell'Area dei Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La dichiarazione è trasmessa al Responsabile dei Servizi cimiteriali per gli atti di competenza.

Articolo 12 - Autorizzazione al seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla Azienda U.S.L.

Articolo 13 - Verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è svolta da personale ASL o soggetto delegato, nei limiti e con le modalità di cui alle vigenti disposizioni. La documentazione attestante la regolarità di tali operazioni deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).
2. Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica vigila sugli aspetti a valenza igienico-sanitaria delle operazioni di cui al presente articolo.
3. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Ciascuna urna cineraria sigillata contenente le ceneri derivate dalla cremazione deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data di decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

Titolo II – Trasporti funebri e onoranze funebri

Articolo 15 - Servizio di trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di onoranze funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/34, recante il T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. N. 267/2000. Le Imprese di Onoranze Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.
3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
4. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale potrà stabilire speciali diritti sui trasporti di salma.

Articolo 16 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. E' gratuito il trasporto di salme di indigenti ovvero di defunti di famiglia/avente titolo indigente il quale stato di bisogno è dichiarato dal Responsabile dell'area dei Servizi Sociali, quando cittadini o deceduti nel Comune, per i quali venga fornita la cassa ad onere del Comune ai sensi del precedente art. 11; tale trasporto sarà svolto con carro chiuso ed il tragitto dal luogo di decesso o obitorio al cimitero include anche la sosta (con scarico e carico della salma) per lo svolgimento delle esequie in chiesa o altro luogo di culto che sarà indicato dai familiari/aventi titolo.
2. Sono invece a pagamento tutti gli altri trasporti e servizi funebri di salma.

3. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

Articolo 17 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma, scegliendoli tra il personale dipendente dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.;
 - b) i trasporti di cadaveri di cui al precedente art. 16, comma 3, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto, verranno rilasciate due copie di autorizzazione al trasporto: una per l'incaricato al trasporto e una per la trasmissione al Sindaco del Comune di decesso.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con ordinanza.
2. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve e di minor traffico fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
3. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
4. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.
5. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Onoranze Funebri al Comando di Polizia Municipale che rilascerà entro 48 ore apposita autorizzazione ovvero scaduto tale termine l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del silenzio/assenso, non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei Vigili del fuoco, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
6. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato vigila sul servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, per quanto concerne gli aspetti igienico - sanitari.

Articolo 19 - Concessioni speciali

1. In caso di decessi di particolare risonanza pubblica a testimonianza del cordoglio cittadino, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la gratuità della fornitura del feretro, del trasporto e della sepoltura nei cimiteri cittadini.

Articolo 20 – Autofunebri

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del "nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento".
2. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R.n.285/90.
3. All'interno della vettura può essere collocato sul feretro un mazzo o cuscino di fiori, purché non trapelante umidità.
4. Per i trasporti fuori Comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.
5. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive e, comunque, una volta al mese.

Articolo 21 - Iniezione conservativa e disposizioni generali

1. I trattamenti conservativi sono quelli previsti dalla norma nazionale vigente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali; quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei servizi cimiteriali.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Articolo 22 - Trasferimento di salme dal luogo di decesso ad altro luogo

1. Il Sindaco, sentito il Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L., può autorizzare, anche in via generale, il trasporto della salma all'interno di abitazioni o, in casi eccezionali, in luoghi di speciali onoranze.
2. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al secondo comma.
5. Per i trattamenti di conservazione temporanea della salma, la vestizione e il trasferimento della salma dai piani ove è avvenuto il decesso al luogo di osservazione o camera mortuaria, all'interno dell'ospedale o case di cura pubbliche o private, ovvero per gli istituti o case di cura non in possesso del luogo di osservazione o camera mortuaria, il Comune d'intesa con l'Azienda USL, può stabilire una apposita tariffa calmieratrice, pubblicizzata e controllata, fatta salva la totale esenzione per i servizi individuati dal regolamento di polizia mortuaria come servizi pubblici indispensabili o gratuiti.

Articolo 23 - Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività (art. 18 del DPR 285/90)

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 24 - Trasporto da e per altri comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito della domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento. Qualora la traslazione sia successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta relativo alla verifica effettuata ai sensi del precedente art. 13.
4. Le salme provenienti da altri Comuni o dall'estero e da seppellirsi nei cimiteri sono ricevute direttamente dal personale addetto presso il cimitero.
5. Per i morti di malattie infettive -diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza dell'art.25 del D.P.R. n.285/90.

Articolo 25 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 26 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme dall'estero o per l'estero ha una disciplina diversa in relazione al fatto che si tratti di stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937 approvata e resa esecutiva con R.D. 01/07/1937, n.1379. In questo caso, in conformità a quanto disposto dall'art.27 del D.P.R. n.285/90 nonché dalla Regione Liguria con DGR n. 258 del 14/03/2002, la salma deve essere accompagnata dal passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco, per le salme da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.
2. Qualora lo stato non sia aderente alla convenzione di Berlino: per l'introduzione nel territorio nazionale di una salma, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art.28 del D.P.R. n.285/90 e dalla già citata

DGR n. 258 del 14/03/2002; per l'estradizione di una salma verso Stato non aderente alla convenzione la domanda deve rivolgersi al Sindaco in conformità all'art.29 del D.P.R. n.285/90 e DGR n. 258 del 14/03/2002. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del citato decreto.

Articolo 27 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, all'Autorità Consolare italiana all'estero o al Sindaco ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 e DGR n. 258/02.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. n. 285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 57.

Articolo 28 - Procedure per trasporto di resti mortali

1. Con il comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 254/03 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale.
2. Per l'autorizzazione al trasporto è competente il Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 285/90.
 - a) Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la sola registrazione di cui a all'art. 52 del D.P.R. 285/90.
 - b) Se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

Articolo 29 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Articolo 30 - Autorizzazioni per l'esercizio di onoranze funebri

1. Le imprese di onoranze funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n. 773.
2. A richiesta degli interessati, le imprese di cui al precedente comma possono:
 - a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri Comuni.

Articolo 31 – Divieti

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b) esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e) utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie o obitori, nonché per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione;
 - f) utilizzare per i trasporti fuori comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.
3. Vengono inoltre richiamati i divieti di cui all'art. 6 bis della L.R. 24/2007, inserito dalla L.R. 4/2008, nonché le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 4/2008.

Articolo 32 - Idoneità di veicoli e locali

1. Le imprese di onoranze funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 33 - Incaricato del trasporto

1. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla D.Lgs. 267/2000.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p., come modificato dalla Legge 26.04.1990 n. 86.

Titolo III – Cimiteri

Articolo 34 - Cimiteri del Comune

1. Il Comune di Pignone è caratterizzato dalla presenza di n. 2 Cimiteri Comunali siti in
 - Pignone capoluogo
 - Frazione di Casale
2. Salvo diversa e motivata richiesta dei familiari del defunto, le salme vengono destinate al Cimitero secondo le seguenti suddivisioni territoriali:
 - nel Cimitero di Pignone capoluogo si ricevono le salme provenienti dal capoluogo e località limitrofe;
 - nel Cimitero di Casale si ricevono le salme provenienti dalla frazione di Casale e zone limitrofe.

Articolo 35 - Competenze e tariffe

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art. 2.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari dei cimiteri aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali del Comune sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
4. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di custodia, registrazione e archivio di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. n.285/90.
5. Salvo quanto stabilito dagli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
6. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con atto dell'Amministrazione.

Articolo 36 – Ricevimento delle salme e dei resti mortali (art. 50 DPR 285/90)

1. Nel Cimitero sono ricevuti:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse la residenza in vita;
 - b) le salme delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso in vita la residenza al momento della morte;
 - c) le salme delle persone non rientranti nelle due casistiche precedenti ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento se almeno uno dei genitori rientra in una delle predette categorie;
 - e) i resti mortali delle persone di cui sopra.
2. Le salme e i resti di persone non rientranti nelle categorie di cui sopra -e cioè di persone morte fuori dal Comune e non residenti nel Comune al momento della morte- possono essere ricevuti nei cimiteri dietro pagamento di una maggiorazione determinata dalla Giunta fra il 150 e il 200 % rispetto alla tariffa base prevista per coloro che, ovunque morti, fossero residenti nel Comune al momento del decesso. Tale maggiorazione si applica anche nel caso di persone morte nel Comune ma ivi non residenti al momento del decesso. La maggiorazione prevista per i non residenti al momento della morte viene ridotta per coloro che abbiano risieduto nel Comune per almeno 15 anni; la misura di tale maggiorazione viene determinata dalla Giunta in una misura compresa fra il 50% e il 100% della tariffa base.
3. Le stesse proporzioni vengono osservate per la determinazione delle tariffe di assegnazione delle aree cimiteriali.

Articolo 37 - Reparti speciali

1. Possono essere riservati campi speciali, da individuare nel Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinare al seppellimento delle salme, alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di natura regolamentare decide in ordine alla attribuzione degli eventuali maggiori oneri, conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti speciali.
3. Gli arti, altre parti anatomiche ed i feti, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari, secondo le indicazioni fissate dal P.R.C., in via transitoria vengono inumati in campo comune.
4. E' pure da individuarsi, in almeno un cimitero comunale, un campo speciale da destinare all'inumazione dei "resti mortali" quando provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto a 5 anni ovvero a due anni nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 1998.

Articolo 38 - Sepolture riservate a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno di ogni cimitero possono essere riservate aree, tombe e lapidi alla memoria, di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Articolo 39 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune previo versamento di un deposito cauzionale stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida provvederà a far inumare la salma in campo comune, rivalendosi sul deposito cauzionale. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
6. La concessione provvisoria è sempre consentita in caso di non disponibilità di sepolture nel Cimitero. In tali casi non è dovuto il versamento del deposito cauzionale.

Articolo 40 - Ossario Comune

1. In almeno un cimitero di ciascuna "area cimiteriale omogenea" o circoscrizione è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Articolo 41 - Cinerario Comune

1. In almeno un cimitero è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.

Articolo 42 - Obblighi e divieti per il personale

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:
 - a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso;
 - b) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
 - c) vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.
2. Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:
 - a) eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
 - b) ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
 - e) trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.
3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonchè di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
4. Devono essere osservate le misure in materia di prevenzione degli infortuni e malattie connesse con l'attività svolta, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quelle emanate dalla competente autorità sanitaria.

Articolo 43 - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

1. In ciascun cimitero deve essere organizzato uno o più campi d'inumazione destinato/ti alle sepolture decennali.
2. Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e nel caso, per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Capo XIV del DPR. n. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di colombari, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.
4. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio Cimiteriale in cooperazione con il Responsabile dell'Area tecnica del territorio provvederà a presentare per l'approvazione al Consiglio Comunale un documento programmatico contenente le linee guida di pianificazione e programmazione cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 25 anni; detto programma sarà costituito da cartografia di ogni sito cimiteriale rappresentante:

- lo stato di fatto attualizzato graficamente con evidenziate le costruzioni, i campi di sepoltura ed i percorsi interni, oltre che il perimetro di fascia di rispetto cimiteriale vigente,
- lo stralcio dello stesso sito del piano urbanistico vigente con la relativa legenda di lettura ed articolato normativo,
- la previsione a 10 - 15 - 25 anni dell'eventuale ampliamento di ogni sito cimiteriale (quindi una tavola grafica da redigere anche per i cimiteri che non saranno assoggettati ad ampliamento) che comprenda la fascia di rispetto attuale e se necessario quella da modificare in funzione degli ampliamenti o riduzione della stessa nei casi che saranno ritenuti necessari.

Dovrà inoltre essere realizzata una tavola riepilogativa di scala idonea a descrivere l'intero territorio comunale in cui evidenziare i siti cimiteriali tutti con marcatura di quelli soggetti ad ampliamento e l'evidenziazione dei percorsi principali di collegamento.

Lo studio sarà completato da:

- schede demografiche sulla popolazione e di statistica cimiteriale relativamente all'andamento delle sepolture e morti con analisi dei dieci anni precedenti, dieci anni futuri ed ipotesi sul lungo periodo (15 e 25 anni) secondo almeno due diversi scenari probabilistici,
- una relazione generale.

L'approvazione di tale documento programmatico impegna l'Amministrazione, attraverso il proprio Servizio Urbanistico, a procedere alla presentazione per l'approvazione di tutte le varianti urbanistiche eventualmente necessarie alla sua esecuzione.

Dopo l'approvazione del documento programmatico dovranno essere predisposti, secondo i tempi stabiliti in apposito atto d'indirizzo approvato dalla Giunta, i nuovi Piani Regolatori Cimiteriali.

Resta comunque fermo l'obbligo di aggiornamento quinquennale delle planimetrie generali ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del DPR n. 285/90.

6. In ogni cimitero dovranno essere indicati:

- a) le zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro a norma delle vigenti disposizioni sulla tutela dei beni culturali,
- b) campi di inumazione, campi speciali,
- c) campi per sepolture ad uso privato,
- d) aree per la realizzazione di sepolture o monumenti privati,
- e) aree per sepolture ad uso collettivo;
- f) cellette ossario,
- g) cellette cinerarie,
- h) spazi da destinare a servizi, ossario e cinerario comune,
- i) impianti, infrastrutture e parcheggi.

7. Dopo l'adozione dei nuovi Piani Regolatori Cimiteriali, verrà approvato uno specifico "Regolamento per il decoro cimiteriale" destinato a dettagliare dimensioni, materiali, forme e sagoma massima alle quali dovrà conformarsi la realizzazione di monumenti funerari, lapidi, copritomba anche "provvisori".

8. Nelle more della adozione dei nuovi Piani Regolatori Cimiteriali formazione è comunque facoltà del Consiglio Comunale emanare norme regolamentari provvisorie di dettaglio del presente regolamento, mirate ad assicurare il decoro dei cimiteri.

9. In via transitoria, in mancanza di emanazione di norme di cui al comma precedente, valgono le disposizioni sul decoro cimiteriale già previste nel previgente regolamento comunale, come da disposizione transitoria di cui all'art. 79 del presente regolamento.

Articolo 44 – Inumazione

1. Le sepolture in terra consistono in sepolture in campo comune, hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.

2. Nei campi di inumazione, le sepolture vengono assegnate nel rispetto di una progressione predeterminata, che, di regola, parte da sinistra rispetto alla fila d'inizio e prosegue, comunque, per fila (orizzontale o verticale), fino ad esaurimento delle sepolture disponibili sul campo.

Articolo 45 – Cippo

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, a cura del Comune, deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. I privati hanno comunque facoltà di installare, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide secondo le dimensioni, tipologie e caratteristiche come dettagliate dal "Regolamento per il decoro cimiteriale" o dalle disposizioni transitorie di cui agli artt. 43 e 79 del presente regolamento.

3. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati: è a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro o nel caso di sepoltura in terra il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione, la rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica, la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

4. Sulle sepolture è permesso di coltivare piccoli arbusti o fiori non eccedenti l'altezza di cm 60 dal piano del terreno ed evitando comunque di ingombrare altre fosse o di ostacolarne l'accessibilità.

Articolo 46 –Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette - resti o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni di tale natura precedenti il 1975) le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 66 ss. del presente regolamento.
3. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e rispettare quanto dettagliato dal “Regolamento per il decoro cimiteriale” o dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 43 e art. 79 del presente regolamento.

Articolo 47 - Avvisi di scadenza

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Ogni anno, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà per la stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per l'intero anno a cui sono riferiti.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente verrà predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 48 - Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. I cittadini sono informati delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, come disposto nell'articolo precedente.
3. Le esumazioni sono effettuate in date stabilite dall'ufficio e comunicate a norma del precedente articolo.
4. Se i familiari dei defunti non chiedono diversamente, i resti vengono depositati nell'ossario comune.
5. Il Sindaco regola le esumazioni ordinarie mediante provvedimento del servizio competente.
6. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.
7. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Articolo 49 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o di quelle comunque tenutevi in ragione del proprio ufficio, fatte salve diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Articolo 50 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del responsabile del Servizio, allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima della scadenza dei venti anni o della scadenza della concessione e possono aver luogo:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del servizio, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - c) per particolari esigenze dell'Amministrazione comunale.
3. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione ordinaria o straordinaria nelle ipotesi sub a) del comma precedente. Nelle altre ipotesi di estumulazione straordinaria, di regola, è vietata.
4. Ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo e quelle per le quali sono in programma le operazioni di estumulazione. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. Le estumulazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL o di personale tecnico dal medesimo delegato.
7. Le ossa che si rinvengono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
8. È consentita la cremazione delle ossa.
9. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito dal Sindaco mediante provvedimento del servizio competente, previa debita apertura della cassa metallica.
10. In presenza di situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del Responsabile dell' U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL.

11. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell' U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

12. L'estumulazione straordinaria di ceneri o resti mortali è regolamentata dal Sindaco mediante provvedimento del servizio competente ed è generalmente finalizzata a consentire la sistemazione in un unico cimitero di salme, resti o ceneri di coniugi o genitori o figli.

Articolo 51 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo nel caso in cui venga richiesta o sia disposto che la conservazione dei resti ossei di quel defunto saranno depositi in ossario comune.

2. Le estumulazioni ordinarie al termine del periodo di concessione sono gratuite nel caso in cui il concessionario non richieda la riconcessione della tomba (loculo, ossario, cinerario, tomba di famiglia, ecc...); in tutti gli altri casi le altre estumulazioni ordinarie e straordinarie e le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa appositamente stabilita dalla Giunta comunale.

Articolo 52 - Oggetti da recuperare

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Articolo 53 - Installazione e disponibilità dei materiali

1. La realizzazione dei monumenti funerari, lapidi e copritomba, anche "provvisori", dovrà conformarsi per dimensioni, materiali, forme e loro sagoma massima al "Regolamento per il decoro cimiteriale" o alle disposizioni transitorie di cui all'art. 43 del presente regolamento.

2. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo.

2. Qualora i familiari lo richiedano, il Sindaco mediante provvedimento del responsabile del Servizio può autorizzare l'asporto fuori dal cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonchè il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.

3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.

4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

5. L'ingresso di qualsiasi manufatto funerario nei cimiteri o la sua "uscita" deve essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali comunali. Con disposizione del Servizio si ordineranno le modalità di uscita di lapidi o manufatti da riscrivere o da mantenere (quando opere non eseguibili in loco ma in laboratorio) si stabilirà le modalità di ingresso del materiale uscito o nuovo e di quanto dovrà essere fatto controllo e correlazione con le Ditte, Marmisti, Artigiani che chiedono di poter svolgere uno specifico lavoro nel cimitero, a tali autorizzazioni corrisponderanno specifiche tariffe determinate dalla Giunta comunale.

Articolo 54 - Ingressi nei Cimiteri

1. Nel Cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina gli orari di apertura dei cimiteri e gli ingressi di persone diversamente abili o ultrasessantenni qualora nella necessità di accedere al cimitero con automezzo.

3. La stessa ordinanza prevederà le modalità di rilascio e rinnovo annuale dei permessi specifici di accesso con automezzo.

4. L'autorizzazione sarà estesa, in tal caso a pagamento, anche alle ditte private o marmisti o artigiani funerari che eseguono lavori nei cimiteri, prevedendo l'importo pecuniario del ritiro del permesso.

Articolo 55 – Cremazione

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione.

2. Nel caso di realizzazione di Forno Crematorio tale struttura deve esser posta all'interno di un'area cimiteriale prescelta per le caratteristiche di centralità logistica, potenzialità di strutturare l'impianto con più servizi e parcheggi idonei, e direttamente collegato alla viabilità principale.

3. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, in osservanza dei principi generali e criteri direttivi della legge 30 marzo 2001, n. 130 e delle disposizioni di cui legge Regionale 04/07/2007 n. 24, L.R. n. 4/2008 e relativo regolamento regionale n. 1/2008.

Articolo 56 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere, per le persone decedute in Pignone, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
2. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
6. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinarie oppure le salme inumate da almeno dieci anni nonché le salme tumulate da almeno venti anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. La cremazione può anche essere disposta dal Comune, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di pubblico avviso.
7. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o negli altri casi di cui al comma 6, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
8. A norma di quanto disposto dall'art. 1 della L.R. n.4/08 (che modifica l'art. 2 della L.R. 24/07), la cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune ove è ubicato il cimitero.

Articolo 57 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno, in modo chiaro e preciso, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e la data della avvenuta cremazione. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Articolo 58 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi del precedente articolo 56, comma 1, lettere a) e b) .
2. Il coniuge, in difetto, il parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la maggioranza assoluta di questi può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione in celletta, l'interramento nel cimitero, l'affidamento o la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla L.R. 24/2007.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento, ovvero disaccordo fra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell'art. 56, comma 1, let. c), sempre che non sia stata disposta la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia

mortuaria). Nei casi citati può essere sempre autorizzata la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

7. Possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo anche le ceneri già custodite in celletta, al momento della entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 59 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere: tumulata in celletta, inumata in area cimiteriale, conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990, consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 58.

2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo in concessione solo in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 20 anni. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

3. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni, rinnovabile fino alla durata massima di 99 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

Articolo 60 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, giusta il disposto dell'art. 4 della L.R. 24/2007 e dell'art. 4 del Regolamento regionale n.1/08, è consentita solo su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta.

2. La dispersione viene autorizzata dal Comune di decesso. Se la dispersione ha luogo in Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, occorre altresì il nulla osta del Comune in cui avverrà la dispersione.

3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 56 comma 1, o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

4. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, a non meno di 300 m. dalla costa, dalla riva o dal porto più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. E' inoltre vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio degli sport invernali.

5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 ss.mm.ii.

6. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto, come previsto dal comma 7 dell'art. 4 della L.R. 24/2007.

7. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 61 - Registrazioni

1. Il Servizio Cimiteriale deve tenere aggiornato l' apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;

b) il luogo di dispersione delle ceneri; nonché, come disposto dall'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2008, la data e l'ora in cui avviene la dispersione, le generalità del soggetto autorizzato alla dispersione e il nulla osta del Comune di dispersione se diverso da quello di decesso.

Articolo 62 - Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. La istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Articolo 63 - Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
 - c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Articolo 64 - Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, il Comune procede a norma dell'art. 5 del regolamento regionale.

Articolo 65 - Tariffe

1. Le tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri in area cimiteriale sono stabilite dalla Giunta comunale nel rispetto del decreto di cui all'art. 5 della legge 130/2001.
2. Considerata la scarsa disponibilità di spazi cimiteriali in rapporto al fabbisogno, possono essere decisi incentivi, fino all'azzeramento delle tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Articolo 66 - Concessione cimiteriale - disposizioni generali

1. Entro i limiti previsti dal P.R.C., il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di individui privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Nel rispetto di quanto previsto dal P.R.C., la concessione può anche riguardare manufatti per sepolture collettive, già predisposti al grezzo.
2. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dalla Giunta comunale.
4. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art.953 del Codice Civile.
5. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale e viene stipulata, in seguito alla assegnazione del manufatto, da parte del responsabile del servizio.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto di Giunta;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - g) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa.
7. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Articolo 67 - Durata delle concessioni e utilizzazione dei loculi con concessione di durata superiore a 25 anni o perpetua

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- a) 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle/ Edicole gentilizie (di famiglia) o per i manufatti concessi a norma del comma 1 dell'art. 66;
- b) 25 anni per i loculi individuali;
- c) 40 anni per le nicchie ossario o cellette destinate alla raccolta di resti mortali e per le cellette cinerarie destinate alla raccolta delle ceneri funerarie.

3. E' ammesso il rinnovo della concessione per un periodo di tempo uguale a quello iniziale. La concessione del rinnovo costituisce, in ogni caso, facoltà discrezionale del Comune. Per il rinnovo della concessione sono dovute le tariffe previste e vigenti al momento della richiesta.

4. Per le salme che siano tumulate in loculi le cui concessioni prevedono una durata superiore ad anni 25 o siano perpetue, è possibile, trascorso un periodo minimo pari a 25 anni dalla data di tumulazione raccogliere i resti mortali in apposita cassetta di zinco e collocare, nello stesso loculo, un'altra salma. I resti mortali, se possibile, potranno essere lasciati nel loculo o essere posti nell'ossario comune o collocati in celletta ossario. Con la collocazione della salma nel loculo viene a decadere la precedente concessione anche se a carattere perpetuo. La nuova concessione è soggetta alle tariffe vigenti al momento della richiesta.

5. Salva la facoltà di utilizzo di cui al comma precedente, da esercitare nei limiti ed alle condizioni sopra esposte, le sepolture che siano liberate prima della scadenza, a cura e spese di chi ne abbia titolo, tornano nella piena disponibilità del Comune, senza oneri di indennità o rimborsi a carico dello stesso Comune.

Articolo 68 - Modalità di concessione

1. La sepoltura privata può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella nelle cellette ossario/cinerarie solo in presenza di resti o ceneri.

2. Salvo quanto disposto al precedente comma 1, le ulteriori modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali in ordine anche a tombe di famiglia ovvero a vecchi sepolcri recuperati per decadenza od esproprio, vengono stabilite dalla Giunta che prevederà il ricorso al "bando pubblico di assegnazione" secondo modalità articolate di garanzia di trasparenza e privilegiando, in caso di contemporaneità della richiesta, intendendosi per tale la situazione delle richieste pervenute in pari data, a prescindere dall'ordine di protocollo o dalla data di spedizione, la residenza nel comune del richiedente e la maggior durata della stessa.

3. La Giunta comunale potrà disporre di riservare per ogni cimitero o in occasione di consegna di nuovi loculi da concedere, un numero di loculi riservati a cittadini disabili (che saranno definiti nel tipo di disabilità che sarà considerata) ed a cittadini anziani almeno ultrasettantenni posizionati alla prima e/o seconda fila bassa ovvero in modo tale che sia data accessibilità alla visita al sepolcro del proprio defunto.

4. Nel caso si possa ricorrere alla ricognizione di sepolcri abbandonati per i quali provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, su progetto specifico, si stabiliranno le modalità, le norme di dettaglio ulteriori, i tempi e le procedure per il recupero dei vecchi sepolcri (tombe di famiglia, loculi o ossari perpetui) per il loro restauro ovvero per la loro riconcessione, prevedendo l'uso anche di sepolcri (loculi in colombari anche totalmente prefabbricati purché a norma) per tumulazioni temporanee che potranno consentire una semplificazione anche tecnica-operativa per tale operazione.

5. Non è ammessa la concessione di loculi a favore di persone viventi, fatto salvo il solo caso del coniuge non separato o del convivente more uxorio superstite, che può chiedere la concessione del loculo successivo a quello del coniuge/convivente deceduto; nel caso il loculo disponibile sia l'ultimo in alto, in caso di richiesta di concessione di loculo successivo da parte del coniuge/convivente superstite, la tumulazione del coniuge/convivente deceduto avverrà nel primo in basso della fila successiva e la concessione al coniuge/convivente superstite riguarderà il loculo immediatamente superiore.

6. Fatta salva l'eccezione di cui al comma precedente e salvo quanto eventualmente preventivamente disposto dalla Giunta a norma del comma 3, la concessione di loculi per sepolture individuali deve avvenire senza interruzioni, in base all'ordine di decesso, dal primo loculo disponibile in basso a sinistra della prima fila verticale, salendo fino al loculo più alto della stessa e reiniziando dal primo in basso della seconda fila verticale e così di seguito.

Articolo 69 - Diritto d'uso delle sepolture

1. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali, la cui proprietà resta in ogni caso in capo al Comune. Il diritto d'uso del concessionario non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atto inter vivos né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione del loculo individuale dà titolo ad usare la sepoltura per quella sola salma per la quale ha luogo la concessione.

2. La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) nei sepolcri ereditari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia.

b) nei sepolcri gentilizi o familiari, ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, al coniuge/convivente, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

2. Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art.93, comma 2 del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario e dagli aventi titolo (purché abbiano onerato agli obblighi relativi al subentro) ed assoggettata ad apposito diritto tariffario congruo a vanificare eventuali scopi di lucro o di speculazione.

Articolo 70 – Divisioni

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione tra loro dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione. La richiesta deve essere redatta nella forma di dichiarazione autentica, a norma del D.P.R. 445/2000, in forma congiunta o disgiunta, purché concordante.

Articolo 71 – Subentri

1. Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile del servizio, entro 6 mesi dal decesso, e a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Per l'aggiornamento è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario, approvato con atto della Giunta comunale.
3. La designazione di cui sopra è obbligatoria per individuare il referente nei confronti del Comune e deve essere effettuata anche in caso di eventuale controversia fra gli eredi del concessionario defunto. La mancata designazione comporta la decadenza dalla concessione, a norma del successivo art. 75 del presente regolamento.

Articolo 72 – Retrocessioni

1. La retrocessione di concessione cimiteriale è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La retrocessione avviene senza oneri a carico del Comune e non solleva il titolare della concessione da eventuali responsabilità conseguenti alla mancata osservanza degli oneri di manutenzione a carico del concessionario.

Articolo 73 – Estinzione

1. Le concessioni cimiteriali, con la sola eccezione di quelle perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, si estinguono alla scadenza del termine di durata della concessione.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Tutte le concessioni cimiteriali, comprese quelle perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, si estinguono in caso di soppressione del cimitero.
5. Nei casi di soppressione del cimitero, in applicazione di quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 803/1975, gli enti o gli individui privati concessionari hanno solamente i seguenti diritti:
 - il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, un posto corrispondente per superficie a quello a suo tempo concesso nel cimitero soppresso, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, oppure per la durata di 99 anni nei soli casi di concessione perpetua o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975;
 - il diritto al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, trasporto da effettuare a cura del Comune.

Articolo 74 – Revoca

1. Fatta eccezione per le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, per le quali vale la particolare disciplina dei successivi commi 3 e 4, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso a enti o individui privati quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Nei casi di concessione perpetua o a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, la revoca è possibile, a norma dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990, in presenza delle seguenti due condizioni: che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma; che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
4. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di celletta ossario in zona individuata dall'Amministrazione, per la durata di 99 anni nel caso di concessione perpetua oppure per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione se a tempo determinato ultravantennovennale, con un massimo, comunque, di 99 anni. Nell'ipotesi eccezionale di mineralizzazione non completata, la tumulazione in celletta sarà preceduta da inumazione o cremazione secondo quanto previsto dagli artt. 50 e 56 del presente regolamento, a spese dell'Amministrazione comunale. Anche in questo caso, rimangono a carico della Amministrazione le spese per il trasporto dei resti mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
5. Nell'ipotesi in cui si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, se non tutte le sepolture risalgono a più di 50 anni, l'Amministrazione, valutata la convenienza dell'operazione, avrà comunque la possibilità di recuperare la

disponibilità dell'intero corpo loculi, adottando provvedimento di revoca relativamente alle sepolture risalenti a oltre 50 anni e viceversa ricorrendo a temporanea traslazione delle altre in loculi disponibili, per il periodo che residua al compimento dei 50 anni.

6. Dei provvedimenti assunti a norma del presente articolo, verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario, ove noto, mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto nell'albo comunale e nello stesso cimitero interessato dall'operazione per il periodo di 60 giorni.

Articolo 75 – Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dal precedente articolo 71.
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui al successivo art.76;
- e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal seguente art.77;
- f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto al punto b) di cui sopra, è subordinata alla previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco, su accertamento istruttorio del responsabile dei servizi cimiteriali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando comunque i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 76 - Obblighi di manutenzione

1. I concessionari di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione della sepoltura e opere annesse, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

4. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inadatto alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 6 mesi.

Articolo 77 - Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione o inumazione impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

2. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area tecnica, su conforme parere del Responsabile dell'U. O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato e della Commissione Edilizia, in osservanza delle disposizioni del D.P.R. n.285/90.

3. Le opere devono essere completate entro un anno dall'approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere entro 6 mesi, della concessione in oggetto. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

5. Per il completamento dell'opera, su motivata richiesta, può essere concessa una proroga non superiore a un anno.

Articolo 78 - Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/75: ristrutturazioni.

1. Qualora i titolari di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro familiare o collettivo in uso, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovenale dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste con atto dell'Amministrazione.

2. Non si applica il comma precedente alle trasformazioni di loculi in cellette ossario e/o nicchie cinerarie.

3. In caso di intervento su edifici e manufatti edilizi, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico – decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione o costruzione, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto dall'Ufficio durante la fase istruttoria e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n.241.

Articolo 79 - Efficacia della normativa regolamentare

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto applicabile e fatte salve le disposizioni transitorie che seguono.

2. In mancanza di emanazione di norme di cui al comma 8 dell'art. 43, valgono le disposizioni sul decoro cimiteriale già previste nel precedente regolamento comunale.

Articolo 80 - Norme incompatibili

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ivi incluse le relative modificazioni e/o integrazioni.
2. Ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento è da intendersi abrogato.

Articolo 81 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), salvo le ipotesi in cui la violazione costituisce altresì illecito penale o violazione delle norme di pubblica sicurezza ovvero violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali ultime sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., nonché delle disposizioni delle leggi regionali nn. 24707 e 4708, per le quali si applica quanto stabilito dall'art. 5 bis della L.R. 24/07 introdotto dall'art. 3 della LR. 4/08.